



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 04/02/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/12/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.323,27, a titolo di "commissioni accessorie" e "spese fisse" non maturate e premi assicurativi non goduti, al netto dell'importo già riconosciuto pari a € 895,05;
- gli interessi legali dalla data della messa in mora;
- la refusione delle spese di lite, indicate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di avere offerto in sede di riscontro al reclamo in via bonaria l'ulteriore somma di € 206,27;
- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "*commissioni rete distributiva*" non maturate, calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e la n. 26525/19);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento ai premi assicurativi non goduti, l'avvenuto rimborso in data 23/05/2016, ad opera della compagnia assicurativa, dell'importo di € 564,64 e l'avvenuto ulteriore rimborso da parte propria dell'importo di € 224,61 pari alla differenza tra l'importo di € 789,25 previsto nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della 49 rata e la cifra già rimborsata dalla compagnia assicuratrice;
- l'avvenuto rimborso in tale occasione del contributo di € 20,00 per le spese di procedura;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, remunerative di attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto, e la conseguente non ripetibilità delle stesse;
- la non applicabilità al finanziamento *de quo* dei principi affermati con la decisione dell'11/09/2019 della CGUE; al riguardo, precisa inoltre che il finanziamento risultava già estinto prima della comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019; afferma poi di non condividere le conclusioni della decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento;
- la non debenza delle spese legali stante la natura seriale del ricorso.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha successivamente confermato la ricezione dell'assegno dell'importo di € 244,61.

DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Nel merito, si rileva la natura recurring di quota parte (60%) della commissione rete distributiva, trattandosi di costi destinati a remunerare attività soggette a svolgimento periodico lungo l’intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura *up front* deve invece essere riferita a spese di istruttoria e restante frazione (40%) delle commissioni rete distributiva, trattandosi di corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento.

Il piano annuale di rimborso”, sottoscritto dal ricorrente, specifica peraltro, per le commissioni rete distributiva e gli oneri assicurativi, gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata.

Con riferimento agli oneri assicurativi, inoltre, l’intermediario ha prodotto evidenza riferita ad un bonifico predisposti in favore del ricorrente dalla compagnia assicurativa per un importo pari ad € 564,64. In merito alla residua differenza rispetto all’importo previsto nel “Piano annuale di rimborso” in corrispondenza della rata di estinzione, produce evidenza di un assegno emesso in favore del ricorrente per l’importo di € 244,61 (comprensivo del contributo per le spese di procedura). Il ricorrente ha successivamente confermato la ricezione dell’assegno.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati e ribadita la rimborsabilità degli oneri assicurativi secondo CGA, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	8,178%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	38,89%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 174,99	○	€ 330,41	€ 174,99
○	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 849,60	€ 502,68	€ 330,39	○	€ 330,41	€ 0,00
○	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 566,40	€ 335,12	€ 220,26	○		€ 220,26
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.883,28	€ 1.114,27	€ 732,36	○	€ 789,25	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		
○			€ 0,00	€ 0,00	○		
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 395
interessi legali	si ▼

L'intermediario ha già rimborsato l'importo di 20 € a titolo di contributo alle spese di procedura.

Non merita, infine, accoglimento la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 395,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS